



COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI
(Adottato con delibera di C.C. n. 118 del 15/12/2012**

Integrato con delibera di C.C. n. 42 del 22.04.2016)

INDICE

Contenuti	Pag.
TITOLO I – NORME GENERALI	7
1 Oggetto	7
2 Finalità	8
3 Obiettivi	8
4 Classificazione	10
5 Difesa e promozione del patrimonio culturale ed ambientale	12
6 Le forme di partecipazione in materia di gestione dei RU	14
7 La raccolta dei rifiuti urbani	14
8 Obblighi dei produttori di rifiuti urbani	15
9 Divieti per i produttori	16
10 Ordinanze comunali	19
11 Servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani	19
12 Compostaggio domestico della frazione umida e verde	21
13 Principi generali di assimilazione	22
14 Criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione	23
Titolo II – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani	27

15	Modalità di conferimento	27
16	I contenitori stradali	28
17	Raccolta su chiamata	30
18	Raccolta presso punti specifici	31
19	Raccolta con mezzo mobile	32
20	Raccolta della frazione verde	32
21	Raccolta dei rifiuti cimiteriali	32
22	Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi	33
23	Raccolte sperimentali	34
24	Pesata	34
25	Obblighi del soggetto Gestore per il trasporto	34
TITOLO III – COMPOSTAGGIO DOMESTICO		36
26	Condizioni per il compostaggio domestico	36
27	Obblighi per l'utente sul compostaggio	36
TITOLO IV – CENTRI DI RACCOLTA ED ECOCENTRO		37
28	Centri di raccolta: indicazioni generali	37
29	Ubicazione del centro di raccolta	38
30	Requisiti del centro di raccolta	38
31	Struttura del centro di raccolta	39
32	Conferimenti nel centro di raccolta	39

33	Modalità di deposito nel centro di raccolta	41
34	Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta	42
35	Durata del deposito	43
36	Ecocentro	43
TITOLO V – SERVIZI DI IGIENE URBANA		46
37	Finalità	46
38	Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti	46
39	Spazzamento	47
40	Raccolta foglie e ramaglie	47
41	Asporto dei rifiuti da aree a verde pubblico e formelle	47
42	Asporto di rifiuti da rive e sponde	48
43	Asporto dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche	48
44	Pulizia delle superfici di pozzetti e caditoie stradali	48
45	Raccolta rifiuti e spazzamento aree di sosta per i nomadi	48
46	Lavaggio di strade, piazze ed aree pubbliche	49
47	Altri servizi di igiene pubblica	49
48	Conduzione di animali	50
49	Sgombero della neve	50
50	Pulizia e raccolta di rifiuti in aree mercatali	50
51	Pulizia e raccolta rifiuti in aree di manifestazioni pubbliche	51

52	Aree occupate da pubblici servizi o in concessione	51
53	Esercizi stagionali	52
54	Cantieri su aree pubbliche	52
TITOLO VI – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI		53
55	Beni durevoli	53
56	Carogne	53
TITOLO VII – INFORMAZIONI E AZIONI POSITIVE		55
57	Informazione all’utenza	55
58	Carta dei servizi	55
59	Promozione contenimento RU e raccolta differenziata	55
60	Promozione del recupero dei rifiuti	56
TITOLO VIII – SISTEMA SANZIONATORIO		57
61	Vigilanza e sanzioni	57
62	Sanzioni in euro	57
TITOLO IX – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		59
63	Affidamento	59
64	Contratto di servizio	59
TITOLO X – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		61
65	Osservanza altre norme e regolamenti	61

66	Abrogazione di norme	61
67	Entrata in vigore	61

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune di Montesilvano, con il presente Regolamento, disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, nonché in coerenza con il Piano Regionale di Gestione Integrata dei rifiuti, adottato dalla Regione Abruzzo con la legge regionale 28 aprile 2000 n. 83, e con la Delibera della Giunta regionale n. 1242 del 25 novembre 2005, che ha definito le Linee di indirizzo per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti. Il presente Regolamento stabilisce, in particolare:
 - (a) Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - (b) Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - (c) Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - (d) Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);
 - (e) Le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - (f) Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - (g) L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d).

2. Il Comune di Montesilvano effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità stabilite nel presente Regolamento e mediante apposito contratto di servizio stipulato con il soggetto Gestore.
3. Sono rimandate ad apposito regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Il Comune di Montesilvano si impegna a fornire alla Regione ed alla Provincia competenti per territorio tutte le informazioni richieste, sulla gestione dei rifiuti urbani praticata.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento si pone la finalità di proteggere l'ambiente e la salute umana, prevedendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti.
2. La gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale costituisce attività di pubblico interesse e deve essere svolta senza pericolo della salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:
 - (a) Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - (b) Senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - (c) Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale deve essere svolta conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti urbani, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Deve inoltre essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini e del rispetto della loro aspirazione ad un più elevato livello della qualità della vita.

Art. 3 – Obiettivi

1. La gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - (a) Prevenzione;

- (b) Preparazione per il riutilizzo;
 - (c) Riciclaggio;
 - (d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - (e) Smaltimento.
2. Nel rispetto della predetta gerarchia, devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono le finalità di cui all'articolo 2 e ad assicurano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, compreso lo sviluppo delle professionalità e delle possibilità occupazionali, che la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Montesilvano deve offrire alla cittadinanza.
3. Il Comune di Montesilvano persegue, nell'esercizio delle proprie competenze, l'obiettivo di favorire il rispetto della accennata gerarchia di trattamento dei rifiuti urbani, in particolare mediante:
- (a) Promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti urbani, utilizzando strumenti economici, clausole di bandi di gara e contrattuali, promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali;
 - (b) Promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale ed un maggior risparmio di risorse naturali;
 - (c) Promozione della messa a punto tecnica e della diffusione nel mercato di prodotti che contribuiscano, o contribuiscano il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 - (d) La promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - (e) La determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze ed oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - (f) L'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
4. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti urbani mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Lo smaltimento dei rifiuti urbani costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, da adottare
-

solo dopo aver verificato l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.

5. La gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Montesilvano punta alla massima promozione della raccolta differenziata monomateriale, da attuare con gli obiettivi di:
 - (a) Diminuire al massimo il flusso dei rifiuti da inviare allo smaltimento;
 - (b) Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il riciclaggio ed il recupero dei materiali, compresa la frazione organica e verde;
 - (c) Favorire l'uso di imballaggi e prodotti riutilizzabili, biodegradabili e compostabili;
 - (d) Promuovere la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, favorendone il recupero;
 - (e) Contenere i costi di raccolta e l'impatto ambientale delle relative operazioni;
 - (f) Promuovere l'autosufficienza, nell'ambito del territorio comunale, del recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato, in attuazione del principio di prossimità ed al fine di offrire maggiori opportunità di investimento, creazione di nuove aziende, occupazione e crescita delle professionalità;
 - (g) Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza e la qualità della vita per gli aspetti che possono derivare da una corretta, efficace ed efficiente gestione dei rifiuti urbani, che offra servizi di ottima pulizia e sicurezza delle aree pubbliche, di raccolta che rispetti le attese ed i bisogni dei singoli cittadini, di decoro delle aree pubbliche, con particolare riguardo ai siti di particolare interesse storico, artistico e turistico.

 6. Con riferimento allo smaltimento il Comune di Montesilvano, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art5 del D. Lgs. 13.01.2003 n.36, si impegna a sviluppare iniziative volte al riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Si impegna inoltre ad avviare i rifiuti, raccolti in modo indifferenziato, al trattamento. Ai sensi dell'art.182 commi 1 e 2 lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel comune di Montesilvano deve essere effettuato in condizione di sicurezza e costituire la fase residuale della gestione degli stessi rifiuti, previa verifica, da parte delle autorità comunali, della impossibilità tecnica ed economica di esperire operazioni di selezione e recupero, prendendo in considerazione i costi ed i vantaggi
-

Art. 4 – Classificazione

1. Ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani (RU):
 - (a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - (b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
 - (c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - (d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - (e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - (f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Vengono indicati come “rifiuto organico” i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina provenienti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti di vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
4. Si intendono per rifiuti ingombranti i beni di consumo durevoli, come individuati, per qualità e quantità nel presente regolamento, aventi volume e peso tali da non poter essere raccolti nei contenitori stradali posti a disposizione dei cittadini e delle aziende.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006. Si intendono per rifiuti urbani pericolosi (RUP):
 - (a) Solventi, CER 200113*;
 - (b) Acidi, CER 200114*;
 - (c) Sostanze alcaline, CER 200115*;
 - (d) Prodotti fotochimici, CER 200117*;
 - (e) Pesticidi, CER 200119*;
 - (f) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, CER 200121*;

- (g) Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, CER 200123*;
- (h) Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125, CER 200126*;
- (i) Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, CER 200127*;
- (j) Detergenti contenenti sostanze pericolose, CER 200129*;
- (k) Medicinali citotossici e citostatici, CER 200131*;
- (l) Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie, CER 200133*;
- (m) Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi, CER 200135*;
- (n) Legno, contenente sostanze pericolose, CER 200137*;
- (o) Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150110*;
- (p) Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti, CER 150111*;
- (q) Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, CER 150202*.

Art. 5 – Difesa e promozione del patrimonio culturale ed ambientale

1. La gestione dei rifiuti urbani deve porsi in modo coerente con la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del Comune di Montesilvano, in coerenza con le attribuzioni delle competenze attribuite dall'art. 117 della Costituzione.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio concorrono a preservare la memoria della comunità comunale ed il suo contributo alla Nazione ed a promuovere lo sviluppo della cultura. Il Comune di Montesilvano, anche nello svolgimento della gestione dei rifiuti urbani, assicura la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale locale.
3. Nel precisare i doveri dei privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, e quelli dei cittadini, i cui comportamenti, possono arrecare danno o carenza di decoro nei confronti dei beni culturale ed ambientali, viene precisato che, ai sensi dell'art. 2 del D.

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

4. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti al Comune di Montesilvano, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le testimonianze della civiltà umana. Sono inoltre beni culturali quelli indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del citato D. Lgs. n. 42/2004, tra cui:
 - (a) Le ville, i parchi e i giardini che hanno interesse artistico e storico;
 - (b) Le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - (c) Le aree pubbliche individuate dal Comune di Montesilvano ai sensi dell'art. 52 del citato D. Lgs. n. 42/2004, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
 - (d) Le architetture rurali aventi interesse storico ed etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge, quali:
 - (1) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico:
 - (a) Gli immobili e le aree che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - (b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalla parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - (c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, incluso il centro storico;
 - (d) Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
 - (2) Le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge, quali:
 - (a) I territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;

- (b) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- (c) Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;
- (d) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- (e) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- (f) Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- (g) Le zone umide;
- (h) Le zone di interesse archeologico.

Art. 6 – Le forme di partecipazione in materia della gestione dei rifiuti urbani

1. Il Comune di Montesilvano assicura l'accesso alla informazione, la raccolta e la diffusione delle informazioni e la partecipazione di tutti i cittadini al processo decisionale, relativamente alle finalità ad agli obiettivi perseguiti nella gestione dei rifiuti urbani, al fine anche di favorire uno sviluppo sostenibile delle opportunità imprenditoriali, professionali e di lavoro legate all'economia che ne deriva, nello spirito della Convenzione di Aarhus.
2. Il Comune di Montesilvano fissa, con apposito provvedimento, le disposizioni pratiche e le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, in un quadro trasparente ed equo, dopo aver fornito le informazioni necessarie. Il Comune di Montesilvano si impegna a promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti comunali di attuazione ed altre disposizioni comunali vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente.
3. Il Comune di Montesilvano intende dare piena attuazione alla direttiva europea 2003/35/CE che, insieme con la decisione 2005/370/CE permette di recepire a livello comunitario la Convenzione di Aarhus ed all'articolo 3 del c.d. Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006 sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, ove è previsto che chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

Art. 7 La raccolta dei rifiuti urbani

1. Con il presente regolamento il Comune di Montesilvano disciplina la gestione dei rifiuti urbani, intesa ai sensi della lettera n), dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di tali operazioni.
2. Di conseguenza disciplina le attività di raccolta dei rifiuti urbani, intesa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), come il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, compreso il controllo di tali operazioni.
3. La successiva lettera p) definisce la "raccolta differenziata" la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
4. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani punta al raggiungimento nel più breve tempo possibile degli obiettivi di legge
5. La frazione organica umida separata fisicamente prima della raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo indicato.
6. Il Comune di Montesilvano prevede l'organizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto di imballaggio. In particolare:
 - (a) Deve essere garantita la copertura omogenea del territorio comunale;
 - (b) La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
7. Il Comune di Montesilvano, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel territorio comunale.

Art. 8 Obblighi dei produttori di rifiuti urbani

1. I produttori di rifiuti urbani domestici ed assimilati, che posseggono o detengono a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimo, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale di Montesilvano che producano rifiuti urbani, sono tenuti al pagamento di una tariffa. La determinazione della tariffa è disciplinata dalle norme fissate nell'apposito Regolamento sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. I rifiuti urbani debbono essere detenuti dal produttore presso i locali dell'immobile di produzione, fino al momento del conferimento, e devono essere nel frattempo tenuti in modo da evitare qualunque dispersione di odori, di polveri e di liquidi. I rifiuti di imballaggio contenenti sostanze pericolose ed i rifiuti derivati da sostanze pericolose o da essi contaminati, devono essere detenuti nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose indicate sugli imballaggi delle stesse.
 3. Il produttore/detentore deve differenziare i propri rifiuti secondo le tipologie indicate nel presente regolamento, e raccogliarli in specifici contenitori, o in diversi sacchetti, consegnandoli al soggetto gestore del servizio di raccolta secondo le modalità ed i tempi di consegna indicati dal Comune e propagandati tramite lo stesso soggetto gestore.
 4. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
 5. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi debbono essere ben chiusi per evitare sversamenti e percolamenti di liquidi all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.
 6. La raccolta sarà articolata tramite le modalità appresso indicate:
 - (a) Raccolta stradale tramite cassonetto, contenitori e cestini, per indifferenziato, umido, carta e cartone, vetro, plastica, metalli, cuoio, stoffe e abbigliamento;
 - (b) Raccolta presso i negozi di vendita dei prodotti da cui derivano per pile, toner e farmaci scaduti;
 - (c) Raccolta presso i Centri di raccolta per i rifiuti di cui alle precedenti lettere a) e b) e per i rifiuti urbani ingombranti, i rifiuti elettrici ed elettronici, sfalci e potature, legno, ferro e acciaio, metalli non ferrosi, oli e grassi commestibili, oli non commestibili, batterie ed accumulatori, pneumatici fuori uso, altri rifiuti urbani pericolosi;
 - (d) Raccolta domiciliare a chiamata, con contenitori o sacchi, secondo le tipologie, le quantità e le modalità precisate nel presente Regolamento e nel contratto con il soggetto gestore del servizio di raccolta e dallo stesso soggetto diffuso;
 - (e) Raccolta con contenitori temporanei presso punti specifici;
 - (f) Raccolta con mezzo mobile;
 - (g) **Raccolta di tipo domiciliare per utenze domestiche con modalità "porta a porta".**
 7. E' obbligatorio che i detentori immettano nei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani solo il materiale in essi indicato.
-

8. In caso di necessità il Dirigente del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano può emanare ordinanze che vincolano gli utenti alle forme di conferimento decise dal Comune stesso e programmate e gestite dal soggetto che realizza il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Le inosservanze saranno sanzionate secondo il presente Regolamento.

Art. 9 – Divieti per i produttori

1. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti non differenziati e non recuperabili.
2. Il conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata deve avvenire entro gli appositi contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto.
3. E' vietato immettere tipologie di rifiuti in contenitori non predisposti per accoglierle.
4. E' vietato depositare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori, anche se questi sono pieni, configurandosi così un abbandono di rifiuti. L'utente dovrà reperire un altro contenitore dedicato alla tipologia di rifiuto che deve essere depositata.
5. Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, è vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee. E' pertanto vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio del Comune di Montesilvano, nei mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto; è anche vietato gettare rifiuti sulle rive e nelle acque del mare e dei corsi di acqua, nei canali e nei fossati, ovvero in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
6. E' altresì vietato, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006, miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. L'utente è invitato a consegnare i rifiuti urbani pericolosi ai Centri di raccolta che ne cureranno il deposito nel rispetto delle rispettive norme tecniche.
7. E' vietato immettere rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, nei canali fognari.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi i divieti di cui ai commi precedenti è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti ed all'avvio corretto al recupero o allo smaltimento ed al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tali violazioni siano imputabili per dolo o colpa.
9. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani da parte di privati, enti e imprese pubbliche o private, associazioni se non preventivamente autorizzate dal Comune di Montesilvano.
10. E' inoltre vietato:

- (a) Prelevare e selezionare rifiuti contenuti nei contenitori dislocati sul territorio comunale;
- (b) Depositare rifiuti o sacchetti di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta;
- (c) Ove vengano forniti, o è obbligo usare comunque, sacchetti di colore diverso per le varie tipologie di rifiuti raccolti in modo differenziato, è vietato utilizzare sacchetti diversi da quello indicato per la tipologia di rifiuti da depositare negli appositi contenitori;
- (d) Danneggiare i contenitori e sporcarne le superfici esterne, ed anche danneggiare eventuali attrezzature di servizio in uso o appoggiati su aree pubbliche dal soggetto gestore;
- (e) È fatto assoluto divieto di spostare i contenitori della raccolta dai posti dove sono stati posizionati dal soggetto gestore del servizio. L'utente che violasse questa disposizione sarà chiamato a rispondere anche dei danni che possono derivare a beni pubblici o privati dai predetti spostamenti;
- (f) Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio di raccolta con comportamenti che ne ostacolano le attività, come nel caso di parcheggio di autovetture o attrezzature o rifiuti davanti ai contenitori, impedendo o ritardando il caricamento dei rifiuti nella fase di raccolta;
- (g) Gettare mozziconi di sigaretta nelle pubbliche vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico e nei contenitori per gli altri rifiuti, salvo che negli appositi contenitori muniti di sabbia che ne assicurano lo spegnimento;
- (h) Introdurre, anche negli appositi contenitori, siringhe e oggetti metallici appuntiti o taglienti, o rifiuti contaminati da sangue o altri materiali a rischio infettivo, che non siano posti in contenitori in grado di impedire che gli stessi possano produrre tagli, punture e provocare infezioni al personale addetto al servizio di gestione dei rifiuti. E' opportuno che tali materiali vengano Consegnati nei Centri di raccolta;
- (i) Conferire nei contenitori o nei Centri di raccolta rifiuti non urbani e non assimilati, se non in presenza di apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio pubblico, approvata dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune;
- (j) Depositare negli appositi contenitori, o abbandonare nel territorio del Comune di Montesilvano, rifiuti, anche urbani o assimilati, non prodotti nello stesso territorio comunale;
- (k) Utilizzare, per il deposito negli appositi contenitori di rifiuti organici, sacchetti di plastica non forniti dal soggetto gestore

o sui quali non sia stampato che trattasi di contenitori biodegradabili e compostabili;

- (l) Imbrattare le strade, le piazze e le aree pubbliche o ad uso pubblico, le rive del mare e dei corsi di acqua con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, cicche, lattine, carta che conteneva dolci, pacchetti di sigarette vuote, ecc.), escrementi di animali, spandimenti di oli o liquidi imbrattanti e simili;
- (m) Lanciare volantini da veicoli, abbandonarli sulle strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico e collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico.

Art. 10 – Ordinanze comunali

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo n. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze predette indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze predette possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti
3. Nel caso di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'articolo 192 dello stesso decreto, il Sindaco dispone con ordinanza l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a chiunque abbia effettuato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'ordinanza dispone le operazioni necessarie ed il

termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma precedente, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani

1. E' obbligatoria l'effettuazione della raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati:

(a) Frazione secca recuperabile (carta, cartone, legno, metalli, plastica, vetro) dei rifiuti di imballaggio, negli appositi contenitori, o, per i rifiuti assimilati secondo le modalità concordate con il soggetto gestore, per il trasporto ai Centri di raccolta o all'Ecocentro o direttamente presso gli stessi, per il successivo conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero, al fine di realizzare il superamento degli obiettivi di recupero (che andavano realizzati entro il 31 dicembre 2008) di almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio, con l'intento di pervenire al riciclaggio dell'80% in peso degli stessi, differenziati sulla base delle loro tipologie secondo le percentuali minime appresso indicate:

- 60% in peso per il vetro;
- 60% in peso per la carta e il cartone;
- 50% in peso per i metalli;
- 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di plastica;
- 35% in peso per il legno;

(b) Frazione recuperabile dei rifiuti di umido, carta, cartone, legno, metalli, gomma, plastica, vetro, cuoio, stoffe e abbigliamento, pile e farmaci, toner, medicinali scaduti, oggetti sanitari appuntiti, siringhe, o taglienti, materiali sanitari a rischio infettivo, negli appositi contenitori stradali o posizionati presso i centri di vendita, o, per i rifiuti assimilati, secondo le modalità concordate con il soggetto gestore, per il trasporto ai Centri di raccolta o all'Ecocentro, o direttamente agli impianti di recupero, per un avvio al recupero, dei materiali recuperabili, di almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti delle stesse materie;

- (c) Frazione recuperabile dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti di imballaggio, nonché di verde, pneumatici, ingombranti, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, Rifiuti elettrici ed elettronici, da consegnare direttamente presso i Centri di raccolta, secondo le modalità precisate dal soggetto gestore;
- (d) Frazione verde nonché organica, da effettuare con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, o secondo le modalità concordate con il soggetto gestore, presso i Centri di raccolta o, a chiamata, presso i punti di produzione.
2. Eventuali altre tipologie di rifiuto di provenienza domiciliare, assimilati per qualità e quantità, non assimilati, possono essere raccolti in forma differenziata sulla base di apposite disposizioni del Comune di Montesilvano, contenenti indicazioni sui soggetti gestori e sulle modalità e condizioni della raccolta differenziata.
 3. Con provvedimenti successivi all'adozione del presente Regolamento, il Comune di Montesilvano può adottare provvedimenti di modifica o integrazione del presente regolamento volti ad aumentare le quantità raccolte in modo differenziate o a migliorarne le modalità di raccolta sotto gli aspetti dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, anche alla luce delle esperienze maturate nell'attuazione delle disposizioni contenute nello stesso Regolamento e ai risultati conseguiti nell'attuazione della raccolta differenziata.
 4. Il Comune di Montesilvano definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle raccolte differenziate, ai quali dovranno ispirarsi gli appositi bandi di gara ed i relativi contratti di servizio.
 5. E' vietata la raccolta differenziata di rifiuti urbani di provenienza domiciliare, da parte di privati, Enti, imprese pubbliche o private o Associazioni, anche senza fini di lucro, se non sulla base di apposita convenzione sottoscritta o autorizzata dal Comune di Montesilvano.
 6. Il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà provvedere a pubblicizzare le iniziative di raccolta differenziata stradale, domiciliare a chiamata, presso le attività produttive di rifiuti assimilati per qualità e quantità, a convenzione per forme di raccolta domiciliare non previste come gratuite (es. camping, grandi enti pubblici o grandi aziende produttive o commerciali, centri sanitari privati, caserme, porti e porticcioli, ecc.), nei Centri di raccolta e nell'Ecocentro, sia ad attivazione dei servizi, sia in presenza di modifiche dei servizi esistenti. Le campagne pubblicitarie e di comunicazione rivolte alle utenze ed in generale alla cittadinanza dovranno essere preventivamente approvate, sia per i contenuti che per le modalità di esecuzione, dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 12 – Compostaggio domestico delle frazioni umida e verde

1. L'art. 183, comma 1, lettera d) definisce rifiuto organico: “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”, c.d. frazione umida, “i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti di vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato”.
2. Il Comune di Montesilvano promuove, tramite il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta, di seguito denominato “Gestore”, anche attraverso riduzioni della tariffa definite nell'apposito regolamento e l'attivazione di una opportuna attività di controllo, la corretta gestione del compostaggio domestico dei rifiuti organici domestici.
3. Possono beneficiare di tale riduzione le utenze domestiche e non domestiche produttrici di rifiuti urbani delle frazioni umida e verde (ville, abitazioni munite di giardino, ristoranti con zone verdi, aziende dotate di mense, strutture sanitarie di degenza dotate di verde, ecc.) situate nel territorio comunale, che ne avanzino domanda al Comune di Montesilvano e che ottengano dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI di questo, apposita autorizzazione. Il compostaggio domestico può utilizzare esclusivamente i rifiuti verdi ed umidi prodotti presso la sede dell'utenza ove avviene la loro produzione.
4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.), in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e frazione verde).
5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine della proprietà, salvo diversi accordi tra confinanti.

Art. 13 – Principi generali di assimilazione

1. In assenza ed in attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani da parte dello Stato, di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. N. 152/2006, e dell'obbligo di stabilire, nel presente regolamento, l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri del predetto articolo 195, di cui all'art. 198, comma 2, lettera g), il Comune di Montesilvano dichiara assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, individuati nell'articolo 14 del presente Regolamento.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle

mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 114 del 1998.

3. I produttori di rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente articolo per il rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione, potranno avviare tali rifiuti al recupero con ditte esterne, acquisendo il diritto alla riduzione della tariffe secondo le modalità e gli importi definiti nell'apposito regolamento, ma potranno usufruire del servizio pubblico di raccolta per l'avvio al recupero dal parte del Gestore, tramite apposita convenzione, e dovranno invece obbligatoriamente usufruire di tale servizio di raccolta, espletato dallo stesso gestore, per l'avvio dei rifiuti in questione allo smaltimento, nel regime tariffario della categoria di appartenenza, con possibilità di accettazione di quantità superiori a quelle indicate per l'assimilazione, per le stesse tipologie assimilate, sulla base di apposite convenzioni.
4. Sono garantiti la raccolta e la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del gestore, tramite apposite convenzioni.
5. Le utenze non domestiche possono richiedere, per determinate tipologie di rifiuti urbani, indifferenziati e differenziati, anche assimilati, contenitori dedicati, riservando, nelle aree di svolgimento dell'attività, appositi spazi per la collocazione di detti contenitori e per la movimentazione dei mezzi di raccolta, sulla base di apposita convenzione con il Gestore.
6. Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, per la loro collocazione nei cassonetti stradali o nei contenitori dedicati, devono essere ridotti dall'utente per mezzo di pressatura o cesoiatura, oppure possono essere consegnati nei Centri di raccolta come ingombranti.
7. Il Comune può istituire, nell'interesse dei cittadini e senza oneri a carico della collettività, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati o per la gestione dei rifiuti assimilati, anche per le parti eccedenti i criteri quantitativi fissati per l'assimilazione, tramite apposite convenzioni sottoscritte dal produttore e dal soggetto gestore.
8. Le convenzioni predette, sottoscritte tra Gestore e utenti/produttori operanti sul territorio comunale, debbono essere approvate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
9. Le superfici ove vengono prodotti i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento sono sottoposte alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo le modalità e gli importi definiti nell'apposito regolamento.

Art. 14 – Criteri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006, si considerano assimilati ai rifiuti urbani, dal Comune di Montesilvano, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività appresso indicate, nei limiti indicati nell’articolo 13, comma 2, del presente Regolamento, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici e che rispondano ai criteri quantitativi, definiti in Kg/mq di rifiuti all’anno:

N.	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Kg/mq/anno
1	imballaggi in carta e cartone, carta grafica e frazioni cellulosiche similari	135
2	imballaggi in plastica, metallo, latte, lattine e simili	61
3	imballaggi in vetro	135
4	imballaggi in legno	53
5	accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata e simili	18
6	frammenti e manufatti di vimini e sughero	24
7	paglia e prodotti di paglia	24
8	scarti di legno e trucioli da falegnameria e da produzione di rivestimenti in legno	54
9	fibra di legno e pasta di legno anche umida, palabile	29
10	ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale sintetica, stracci e juta	26
11	feltri e tessuti non tessuti	26
12	pelle e similpelle	36
13	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali	54
14	imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili	26
15	moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti similari	26
16	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)	21
17	frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati	18
18	manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili	25

19	nastri abrasivi	senza limiti
20	cavi e materiale elettrico in genere	18
21	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate	17
22	scarti in genere della produzione di alimentari e della preparazione dei pasti, purché non allo stato liquido – quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansa esauste e simili – ad eccezione dei rifiuti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti	49
23	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula. Scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)	191
24	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	40
25	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso purché non classificati come rifiuti pericolosi	19
26	consumabili da stampa purché non classificati come rifiuti pericolosi	19

2. I rifiuti costituiti da assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannolini prodotti dalle pulizie di uffici e strutture scolastiche sono assimilati e possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato e della frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sono conferiti negli ordinari canali dei rifiuti indifferenziati o differenziati. I rifiuti, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui al n. 7 della citata lettera g) possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato o nella frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
4. Gli imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, e i consumabili da stampa, assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri di qualità e quantità stabiliti al comma 1 del presente articolo, devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata o comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o recupero.
5. La produzione di rifiuti superiore al valore indicato nel comma 1, da considerarsi separatamente per ciascuna delle 26 tipologie sopra individuate, comporta la non assimilazione della frazione stessa ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire la stessa, per l'intera quantità prodotta, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.

6. Sono inoltre considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici, o manutenzione del verde privato, anche se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie destinata a tali attività non superi tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi di cui al presente articolo, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
7. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune di Montesilvano, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti.
8. L'assimilazione viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 238 del D. Lgs. n. 152/2006.
9. Il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano definisce le verifiche da effettuare, con la collaborazione del Gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione previsti nel presente articolo.

TITOLO II

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 15 – Modalità di conferimento

1. I rifiuti domestici possono essere conferiti:

- (a) Nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti, indicati sugli stessi contenitori predisposti per la raccolta stradale;
- (b) Nei contenitori e container posizionati nelle aree dedicate a mercati, mostre, fiere e manifestazioni, nelle giornate di svolgimento;
- (c) Nei contenitori posizionati entro, o nei pressi dell'ingresso, dei negozi e centri commerciali ove vengono vendute pile, batterie, toner e farmaci scaduti, siringhe monouso utilizzate o rotte e altro materiale tagliente o a rischio infettivo, con le modalità precisate dal soggetto gestore della raccolta pubblica;
- (d) Nei Centri di raccolta, nei container e nei contenitori per i singoli flussi di rifiuti indicati sugli stessi contenitori, con le iscrizioni affisse dal Gestore ed approvate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano;
- (e) A chiamata presso il proprio domicilio, per i rifiuti ingombranti e verdi, alle condizioni precisate dal Gestore e concordate con il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano
- (f) Direttamente ai mezzi di raccolta, presso punti specifici, nelle date, ore e nei punti di raccolta preannunciati dal Gestore;
- (g) Direttamente su mezzo mobile, nelle date, ore e percorsi di raccolta preannunciati dal gestore.

2. I rifiuti assimilati possono essere conferiti:

- (a) Nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, nel rispetto delle tipologie cui i contenitori sono dedicati, secondo gli accordi conclusi con il Gestore ove vengono precisati tipologie e quantità;
- (b) Nei contenitori e container posizionati presso le sedi aziendali, nel rispetto delle tipologie cui i contenitori sono dedicati,

secondo gli accordi conclusi con il Gestore ove vengono precisati tipologie e quantità;

- (c) Presso la sede di produzione, secondo convenzione, nei tempi e con le modalità di consegna precisati nella convenzione stessa;
- (d) Nei contenitori e container posizionati dal soggetto gestore in occasione di mercati, mostre e fiere, secondo le modalità precisate dal Gestore;
- (e) Nei Centri di raccolta, negli appositi contenitori, secondo le modalità precisate dal personale del Gestore presente, e secondo le tipologie e le quantità concordate con lo stesso Gestore.

3. Le modalità di gestione del sistema di raccolta “porta a porta” nelle diverse aree del territorio sono così disciplinate:

a.1) aree a bassa densità abitativa: sono aree urbane a bassa densità abitativa (aree rurali, case sparse, villette singole) nelle quali **si può applicare** una raccolta porta a porta con **contenitori di diversa volumetria e con frequenze adeguate alle caratteristiche volumetriche di tali contenitori secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio, per le diverse frazioni merceologiche raccolta multimateriale leggera (plastica e metalli), vetro, carta e cartone, frazione organica e secco residuo. Date le caratteristiche territoriali verrà particolarmente promosso l'autocompostaggio dei rifiuti organici in sostituzione del servizio di raccolta della frazione organica.** Ad ogni utenza sono consegnati, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti. Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale. I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore una comunicazione, con l'invito al corretto conferimento;

l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio. I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

a.2) aree ad alta densità abitativa: sono aree urbane ad alta densità abitativa (aree a forte presenza di condomini con poche pertinenze private e importante presenza di attività commerciali) nelle quali si applica una raccolta porta a porta con **contenitori di diversa volumetria e con frequenze adeguate alle caratteristiche volumetriche di tali contenitori secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. In tali aree la raccolta delle diverse frazioni merceologiche: multimateriale leggera (plastica e metalli), vetro, carta e cartone, frazione organica** e secco residuo è prevista, di norma, in forma collettiva previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso per la consegna di un numero di contenitori adeguato al numero dei condomini. Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto di comodato è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti. Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, il contratto di comodato dei contenitori sarà stipulato con i singoli utenti, che saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti. Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura del responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti, avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale. I contenitori che non saranno correttamente posizionati per la raccolta, non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non regolarmente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore una comunicazione, con l'invito al corretto conferimento;

il responsabile dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dei responsabili. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio. I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi ove possibile all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

a.3) centro storico – In tale area il servizio viene svolto con il sistema “porta a porta” ed il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze in alternativa a quanto già previsto al precedente punto a.2): per le utenze domestiche il Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di **contenitori e/o sacchetti specifici di adeguata volumetria in relazione alle frequenze di raccolta previste, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio, per le frazioni merceologiche multimateriale leggera (plastica e metalli), vetro, carta e cartone, frazione organica e secco residuo**. Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio. Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio l'utente dovrà depositare a piè porta o nelle postazioni concordate con il Servizio, i menzionati sacchetti o contenitori ben chiusi, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi. Non saranno raccolti i sacchetti e/o contenitori al cui interno risultino presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e/o contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul sacchetto o contenitore una comunicazione, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

Art. 16 – I contenitori stradali

1. La tipologia e il numero dei contenitori da utilizzare sono stabiliti in sede di gara. Il loro posizionamento è stabilito dal Comune di Montesilvano in sede di contratto e con successivi provvedimenti di modifica del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI dello stesso Comune, in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa, tenuto conto delle stagioni dell'anno. Devono avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di raccolta, la facilità di

pulizia; debbono essere idonei alla protezione dei rifiuti contenuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed impedire esalazioni moleste.

2. La frequenza di svuotamento dei contenitori deve consentire la raccolta dei rifiuti prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori siano riempiti oltre la loro capacità e che gli utenti depositino rifiuti nelle immediate vicinanze dei contenitori. Il contratto indica la frequenza minima di svuotamento, ma il Gestore deve assicurare un numero di svuotamenti in numero superiore in modo da agevolare il deposito dei rifiuti da parte dell'utente e il decoro delle strade ed aree pubbliche, sotto il controllo del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, il quale interviene nei confronti del Gestore su segnalazione degli operatori comunali e dei cittadini, chiedendo interventi di svuotamento, pulizia e posizionamento di ulteriori contenitori, cui lo stesso Gestore deve immediatamente provvedere.
3. I contenitori stradali devono essere posizionati negli spazi indicati al Gestore dal Comune di Montesilvano o tra loro concordati in sede di contratto o delle sue modifiche successive, in spazi, se possibile, opportunamente allestiti, tali da garantire la sicurezza e la facilità di consegna da parte degli utenti, l'igienicità verso gli utenti, gli operatori e le aree di posizionamento dei contenitori, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della raccolta, al fine anche di evitare problemi di circolazione e di traffico, nonché nel rispetto delle strade, delle piazze, dei palazzi e delle opere architettoniche ed artistiche di rilievo culturale e storico.
4. I contenitori debbono essere forniti dal Gestore nella tipologia più adatta al materiale che debbono raccogliere, debbono avere il colore deciso per la tipologia di rifiuto da ricevere, essere forniti di adesivi, ugualmente forniti dal Gestore, ben posizionati e ben leggibili, indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e, se opportuno, di quelli non conferibili, le modalità di conferimento, i giorni di raccolta ed i divieti principali.
5. Gli spazi riservati alla dislocazione dei contenitori stradali vanno resi accessibili a tutti gli utenti, oltre che in sicurezza, anche senza barriere architettoniche. Tali spazi possono avere, ovunque il Comune lo ritenga necessario, protezioni di fermo dei cassonetti che ne impediscano lo spostamento da parte di soggetti non autorizzati dal soggetto gestore.
6. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati, vanno posizionati possibilmente, per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, ad una distanza massima di 200 metri dalle utenze servite o dall'immissione su strade e luoghi pubblici da strade e luoghi privati. La distanza predetta potrà essere superiore nelle aree a bassa densità abitativa o in strade che non consentono l'accesso agevole dei mezzi di raccolta o in presenza di divieti e/o sensi unici o di grande traffico, tali da rendere impossibile il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi di raccolta. In ogni caso la predetta distanza, nel centro urbano, non può superare i 300 metri, mentre può avere distanze superiori nelle aree rurali con pochi insediamenti abitativi.

7. Il piano ed il progetto di posizionamento dei contenitori stradali, con indicazione delle tipologie di contenitore, per volume e rifiuto da contenere, dei colori e con le scritte per l'utilizzo, da posizionare su aree pubbliche e private nel territorio comunale, sarà predisposto dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano. Analogamente vengono definite le variazioni e le integrazioni. La predisposizione dei contenitori ed il loro posizionamento, nonché la manutenzione e la pulizia degli stessi sono fatti dal Gestore, secondo contratto e le successive disposizioni del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
8. Le aree di posizionamento dei contenitori devono essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo.
9. I contenitori debbono essere lavati ed igienizzati con le modalità e nei tempi indicati nel contratto sottoscritto dal Comune di Montesilvano e Gestore, non debbono presentare rotture che consentano la fuoriuscita di rifiuti o liquidi, né imbrattamenti da rifiuti o scritte, né affissioni non autorizzate, specie se ne coprono le indicazioni d'uso. Debbono proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali di qualunque genere, ed impedire esalazioni moleste.
10. Le aree o gli immobili di posizionamento dei contenitori di riserva o non utilizzati sono concordate tra Comune di Montesilvano e Gestore.
11. Il Comune di Montesilvano effettua controlli sul posizionamento, sulla manutenzione, sulla presenza di rotture e sullo stato igienico ed estetico dei contenitori utilizzati dal Gestore, ed interviene con richiami scritti o sanzioni, come da contratto.
12. Il Gestore del servizio pubblico di raccolta può posizionare container e contenitori in aree private o di enti pubblici, su richiesta dei soggetti che gestiscono tali aree e secondo l'accoglimento della richiesta e le modalità fissate dallo stesso Gestore, previa approvazione del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
13. E' vietata la dislocazione dei contenitori stradali entro 5 metri da:
 - (a) Incroci;
 - (b) Passaggi pedonali;
 - (c) Semafori;
14. E' vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura e dimensione sui contenitori, fatto salvo quanto richiesto al soggetto gestore, o a questo autorizzato dal contratto o dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
15. E' vietato inserire oggetti negli sportelli di chiusura dei contenitori, impedendone il corretto funzionamento.
16. Il posizionamento di contenitori stradali va contenuta nel centro storico ed in prossimità di piazze, fabbricati e monumenti di carattere storico, artistico e

culturale. Vanno inoltre posizionati, nei luoghi predetti, contenitori di carattere estetico apprezzabile rispetto all'area di posizionamento. Le accennate modalità di posizionamento e scelta dei contenitori vanno concordate con il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

- 17. Deve essere rispettata la distanza di 5 mt. rispetto a: - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e, per quanto possibile, non a ridosso delle altrui proprietà; - ingressi di farmacie; - ingressi di scuole, asili, ospedali.**

Art. 17 – Raccolta su chiamata

1. Per alcune tipologie di rifiuti, quali gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti ed i rifiuti prodotti dall'utente presso la propria abitazione da attività di costruzione e demolizione, per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, il servizio di raccolta può essere realizzata, oltretutto nei Centri di raccolta comunali, presso il domicilio dell'utente, su chiamata effettuata dallo stesso al Gestore del servizio pubblico di raccolta.
2. Il servizio di raccolta su chiamata sarà disponibile per gli utenti nei tempi e modi fissati dal soggetto gestore, approvati dal Comune, su richiesta inoltrata via fax o in forma scritta consegnata presso gli uffici indicati dal soggetto gestore, su apposito modulo, ovvero per via telefonica ad apposito numero appositamente predisposto per questo servizio.
3. Il Gestore non potrà imporre all'utente condizioni diverse da quelle approvate dal Comune di Montesilvano, in fase di sottoscrizione del contratto, o proposte successivamente ed approvate.

Art. 18 – Raccolta presso punti specifici

1. Per alcune tipologie di rifiuti urbani ed assimilati possono essere istituiti punti di raccolta predeterminati, per la raccolta di rifiuti non destinabili ai cassonetti ed ai contenitori stradali, ove i rifiuti possono essere consegnati direttamente a mezzi di raccolta del Gestore pubblico, ovvero depositati in contenitori appositamente posizionati per l'occasione.
2. Tale forma di raccolta potrà trovare attuazione, su indicazione del Comune di Montesilvano o su proposta del Gestore, previa approvazione dello stesso Comune, per la realizzazione di domeniche ecologiche, in occasione di particolari manifestazioni sportive, civili, culturali o commerciali, ovvero per favorire la consegna da parte di utenti che avrebbero difficoltà a portare i propri rifiuti nei Centri di raccolta e non chiedono la raccolta presso il proprio domicilio su chiamata.

3. La raccolta in punti specifici può avvenire anche in aree private, previa convenzione approvata dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, con predisposizione di appositi contenitori o con lo stazionamento di apposito mezzo di raccolta, in occasione di particolari occasioni promosse dall'utente, soggetto privato o personalità giuridica o associazione privata.
4. La raccolta in punti specifici, di rifiuti urbani, anche assimilati, di qualsiasi tipologia, può avvenire regolarmente, con tempi e modi predeterminati dal soggetto Gestore pubblico, su aree private, tramite apposita convenzione sottoscritta tra utente e soggetto gestore e approvata dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, con o senza deposito di container o contenitori del Gestore pubblico sul suolo privato. Tale servizio può essere richiesto, in forma scritta, da utenti quali, ad esempio, titolari di esercizi pubblici, commerciali, grandi aziende produttive, strutture pubbliche, complessi residenziali ed alberghieri, ospedali e cliniche pubbliche e private, ecc., a condizione che:
 - (a) Venga consentita l'installazione di contenitori protetti dalle precipitazioni, che non consentano fuoriuscita di liquidi, in posizione idonea alle operazioni di deposito e caricamento ed alla movimentazione dei mezzi;
 - (b) Vengano rispettate le condizioni poste dal Gestore ed eventualmente corrette o integrate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 19 – Raccolta con mezzo mobile

1. Il Gestore del servizio di raccolta pubblico dei rifiuti urbani ed assimilati, può istituire, previa approvazione del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, raccolte itineranti nel territorio comunale con mezzi ed attrezzature apposite, in rapporto alle tipologie di rifiuti, pericolosi o non pericolosi da raccogliere.
2. I giorni e gli orari di sosta dei mezzi e di raccolta, le tipologie di rifiuti consegnabili, le modalità di consegna, dovranno essere fatti conoscere dal Gestore agli utenti interessati nelle forme più idonee, approvate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 20 – Raccolta della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde viene effettuata:
 - (a) Mediante in conferimento diretto da parte del produttore al Centro di raccolta più vicino al luogo di produzione;

- (b) Con il sistema domiciliare a chiamata, su prenotazione telefonica, nel giorno, all'ora e con le modalità di consegna precisate dal Gestore del servizio pubblico di raccolta, secondo la disciplina del servizio approvata dal Comune di Montesilvano in sede di contratto o con provvedimento successivo del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI dello stesso Comune, che ne approva le integrazioni e le modifiche non significative;
 - (c) Con il sistema della raccolta con mezzo mobile, di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
2. I rifiuti verdi costituiti da sfalci e legno vanno conferiti in sacchi indicati dal soggetto Gestore o in appositi contenitori forniti dallo stesso soggetto, su richiesta dell'utente. Le ramaglie possono essere consegnate in fascine della lunghezza massima di un metro e di peso inferiore a 20 Kg, legate con spago.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, differenziati ed indifferenziati, quali:
- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) Altri oggetti metallici e non metallici asportabili prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
 - c) Altri rifiuti, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, metalli, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento
- debbono essere raccolti e conferiti al servizio effettuato dal Gestore con le modalità previste per i rifiuti urbani.
2. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali devono essere stoccati nei contenitori forniti dal Gestore del servizio pubblico di raccolta, sistemati in aree site all'interno ed all'esterno del cimitero del Comune di Montesilvano.
3. Si intendono per rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
- a) Assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) Resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
4. Si intendono per resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recati la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed alla condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 3.
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità del presente regolamento.
9. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
10. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le precauzioni e le modalità precisate nel Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 22 – Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

1. Le modalità di consegna ai Centri di raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi sono precisati in appositi foglietti informativi predisposti e diffusi dal Gestore, sulla base di copia approvata dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
2. I rifiuti pericolosi vengono raccolti dal Gestore, tramite personale appositamente formato e munito delle necessarie attrezzature e corredi personali di sicurezza, negli appositi contenitori posizionati negli appositi siti dei Centri di raccolta, che vengono svuotati dagli operatori addetti al loro riempimento, come previsto dai motivi di sicurezza, e comunque almeno una volta al mese.
3. Le modalità di ricevimento, deposito ed avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti sono presentate dal Gestore ed approvate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 23 – Raccolte sperimentali

1. Il Comune di Montesilvano, con provvedimento del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI, può chiedere al Gestore di attivare forme di raccolta sperimentale, al fine di sperimentarne l'efficacia e/o di valutarne l'efficienza e l'economicità.

Art. 24 – Pesata

1. Il Gestore effettua la pesata dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati di peso suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente e, ove possibile, per ciascun contenitore, o percorso, prima di avviarli agli impianti di recupero e smaltimento, ed alla loro consegna ai centri di raccolta ed all'ecocentro, ove vengono pesati da tali impianti.

Art. 25 – Obblighi del soggetto gestore per il trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani è effettuato dal Gestore del servizio pubblico, regolarmente iscritto all'Albo Gestori ambientali per le categorie 1, 4 e 5 e, con classi adeguate alla popolazione del Comune di Montesilvano ed agli altri Comuni eventualmente serviti dallo stesso gestore, nonché per i codici europei dei rifiuti urbani ed assimilati che possono formare oggetto del trasporto, con riferimento ai Capitoli 15, 20, ed agli ulteriori CER precisati nell'art. 26 del presente regolamento.
2. Per le attività di trasporto il Gestore utilizza personale con regolare contratto di categoria, munito di regolare patente adeguata ai mezzi di trasporto ed al materiale trasportato (patentino ADR per il trasporto di rifiuti pericolosi che rientrano nelle previsioni di tale normativa), adeguatamente formato per il regolare svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti.
3. I mezzi utilizzati dal soggetto gestore, per numero, tipo, capacità di carico, targa, recante le scritture indicate nel contratto, debbono essere regolarmente tenuti dal Gestore quanto a documenti di circolazione, bollo, assicurazione, ed essere muniti di copia autenticata delle autorizzazioni dell'Albo gestori ambientali che consentono al mezzo il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, pericolosi e non pericolosi, sottoposti o no ad ADR.
4. I mezzi destinati contrattualmente ad operare per il Comune di Montesilvano, debbono essere disponibili in numero e tipologia adeguati al servizio da svolgere ed alla prevista riserva, sia per essere utilizzati in caso di improvvisa necessità, sia per sostituire mezzi in caso di fermo per manutenzione o riparazione. I mezzi concordati in sede contrattuale debbono essere al servizio esclusivo per il Comune di Montesilvano, essere costantemente sottoposti alla opportuna manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da prevenire e contenere la possibilità di fermata tecnica con conseguente sospensione del servizio. Eventuali sostituzioni, anche temporanee, nella lista dei mezzi riservati al servizio nel Comune di Montesilvano debbono essere

preventivamente comunicate al SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI comunale ed essere da questo autorizzate.

5. Il Gestore deve comunicare al SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano il programma settimanale di utilizzo dei mezzi ed il nome degli autisti addetti a ciascuno di essi. Il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI anzidetto rilascia regolare presa d'atto del programma e ne controlla lo svolgimento.
6. Il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento è effettuato agli impianti, nei tempi e con le modalità precisate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

TITOLO III

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 26 – Condizioni per il compostaggio domestico

1. Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domestico le sole utenze domestiche che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero che dispongono di almeno 25 mq di area scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata, per componente il nucleo familiare.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).
3. Il Comune di Montesilvano, SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI, con propri provvedimenti, può attivare la sperimentazione di ulteriori e diverse forme di compostaggio domestico, definendo le relative condizioni, modalità ed obblighi degli utenti.

Art. 27 – Obblighi per l'utente sul compostaggio

1. L'utente è tenuto a:
 - a) Avviare al recupero in proprio e a mezzo del compostaggio domestico esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. In particolare, per frazione umida si intendono in questo caso tutti i rifiuti di natura organica provenienti dalla preparazione dei pasti, sia prima che dopo la cottura, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino come erba da sfalcio, ramaglie ecc. E' vietato miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi, come farmaci scaduti, ed ogni altro tipo di rifiuto non biodegradabile;
 - b) Utilizzare in proprio il prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al precedente comma; se si presenta la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire tutto in parte il materiale organico avviato a compostaggio, per il non adeguato funzionamento del processo aerobico, l'utente dovrà rispettare il conferimento, le modalità e le frequenze di raccolta previste dal Gestore ed approvate e controllate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano;
 - c) A impegnarsi, nell'applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, come da prescrizioni contenute nella documentazione informativa prodotta, fornita e pubblicizzata dal Gestore, previa approvazione dal

parte del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano;

- d) A rendersi disponibile a collaborare alla eventuale rilevazione dei risultati.

TITOLO IV CENTRI DI RACCOLTA ED ECOCENTRO

Art. 28 - Centri di raccolta: indicazioni generali

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per centro di raccolta si intende “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.” La disciplina dei centri di raccolta è intervenuta con il D.M. 8 aprile 2008, modificato con il D.M. 13 maggio 2009, che all'art. 1 individua i centri di raccolta comunali ed intercomunali come “aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.”
2. Il decreto ministeriale citato distingue tra:
 - (a) Centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti urbani non pericolosi di provenienza domestica, di natura omogenea, che debbono rispettare solo alcuni dei requisiti tecnico gestionali precisati nell'allegato I, precisati nei punti 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7;
 - (b) Centri di raccolta per rifiuti urbani ed assimilati, di provenienza domestica e non domestica, pericolosi e non pericolosi, raccolti e trasportati anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, ove sono realizzate operazioni di ricevimento dei rifiuti con raggruppamento per frazioni

omogenee, distinguendo tra rifiuti recuperabili e rifiuti non recuperabili, che debbono invece rispettare tutti i requisiti indicati nell'allegato I.

3. I centri di raccolta vengono realizzati su approvazione del progetto da parte del Comune, conformemente alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, il quale ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia.
4. Il soggetto Gestore dei centri di raccolta deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1.
5. L'accesso ai centri di raccolta è concesso alle utenze previste in rapporto al tipo di centro di cui alle precedenti lettere a) e b).
6. E' vietato il conferimento di rifiuti da parte di utenti non residenti nel Comune di Montesilvano, salvo specifici accordi.

Art. 29 – Allegato I: Ubicazione del centro di raccolta

- 1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
- 1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

Art. 30 – Requisiti del centro di raccolta

- 2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
- 2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:
 - (a) adeguata viabilità interna;
 - (b) pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - (c) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - (d) recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - (e) adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
- 2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di

raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Art. 31 – Struttura del centro di raccolta

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

- (a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- (b) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari al almeno 1/3 di quella del contenitore;

3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 32 – Conferimenti nel centro di raccolta

4.1 I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) imballaggi in carta e cartone (CER 150101);
- b) imballaggi in plastica (CER 150102);
- c) imballaggi in legno (CER 150103);
- d) imballaggi in metallo (CER 150104);
- e) imballaggi in materiali misti (CER 150106);

- f) imballaggi in vetro (CER 150107);
- g) contenitori T/FC (CER 150110* e 150111*);
- h) rifiuti di carta e cartone (CER 200101);
- i) rifiuti in vetro (CER 200102);
- l) frazione organica umida (CER 200108, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, e 200302, rifiuti dei mercati);
- m) abiti e prodotti tessili (CER 200110, abbigliamento, e 20011, prodotti tessili);
- n) solventi (CER 200113*);
- o) acidi (CER 200114*);
- p) sostanze alcaline (CER 200115*);
- q) prodotti fotochimici (CER 200117*);
- r) pesticidi (CER 200119*);
- s) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121*);
- t) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123*, 200135*e 200136*);
- u) oli e grassi commestibili (CER 200125);
- v) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad es. oli minerali esauriti (CER 200126*);
- z) vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* e 200128);
- aa) detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 200129*);
- bb) detergenti diversi da quelli al punto precedente (CER 200130);
- cc) farmaci (CER 200131* e 200132);
- dd) batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602*, 160603*(provenienti da utenze domestiche)(CER 200133*);
- ee) rifiuti legnosi (CER 200137* e 200138);
- ff) rifiuti plastici (CER 200139);
- gg) rifiuti metallici (CER 200140);
- hh) sfalci e potature (CER 200201);
- ii) ingombranti (CER 200307);
- ll) cartucce toner esaurite (CER 200399)
- mm) rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e successive modifiche;

- nn) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche (CER 080318);
- oo) imballaggi in materiali compositi (CER 150105);
- pp) imballaggi in materiale tessile (CER 150109);
- qq) pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 160103);
- rr) filtri olio (CER 160107*);
- ss) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216);
- tt) gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 160504* e codice CER 160505);
- uu) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle i cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 170107);
- vv) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (solo a piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 170904);
- zz) batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 200134);
- aaa) rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 200141);
- bbb) terra e rocce (CER 200202);
- ccc) altri rifiuti non biodegradabili (CER 200203).

4.3 – Il centro deve garantire:

- a) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- b) la sorveglianza durante le ore di apertura.

Art. 33 – Modalità di deposito nel centro di raccolta

- 5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per

- ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
- 5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
- 5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- 5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- 5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod. e al D.M. 392/1996.
- 5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
- 5.8 I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
- 5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistemi di chiusura.
- 5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 5.11 E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'allegato I del D.M. 185/2007.
- 5.12 I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Art. 34 – Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

- 6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- 6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici eccetera) devono essere:
- a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
- 6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
- 6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.
- 6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib al D.M., 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.
- 6.6 I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
- 6.7 Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Art. 35 – Durata del deposito

- 7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.
- 7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Art. 36 - Ecocentro

1. E' poi possibile la promozione, realizzazione e gestione di un impianto di selezione e trattamento, denominato nel presente Regolamento "Ecocentro" da posizionare in area non incompatibile con il Piano Provinciale dei rifiuti, nel quale il Comune di Montesilvano intenda realizzare il ricevimento di:
 - (a) rifiuti urbani di provenienza domestica, non pericolosi e pericolosi, rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai centri di raccolta;
 - (b) rifiuti urbani ricevuti dal soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta su chiamata e non;
 - (c) rifiuti assimilati, di provenienza da utenze non domestiche, non pericolosi;
 - (d) rifiuti non assimilati, o che superano i limiti quantitativi dell'assimilazione di provenienza di utenze non domestiche su convenzione;
 - (e) rifiuti derivanti dallo spazzamento e dalla pulizia delle caditoie stradali;
 - (f) rifiuti recuperabili urbani assimilati e non assimilati, ricevuti in convenzione da altri Comuni.
2. In tale impianto sarà possibile realizzare una piattaforma ecologica, definita ai sensi della legge regionale n. 45/07 coordinata con la L.R. 21-11-08 n.16 art.3 lettera 1, nonché le attività di messa in riserva, deposito preliminare selezione e trattamento dei rifiuti ricevuti direttamente dalle utenze non domestiche o dai centri di raccolta, per l'avvio ad impianti, rispettivamente, di recupero e smaltimento, nonché per lo svolgimento delle attività consistenti in operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la selezione, la frammentazione, la compattazione, la separazione, il disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed altre attività indicate come R 12, utili al fine di favorire il massimo avvio al recupero dei rifiuti, minimizzando le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.
3. La realizzazione e gestione dell'ecocentro deve essere autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006.
4. Il soggetto gestore effettua le pesate dei rifiuti in ingresso per ciascuna tipologia di rifiuti, di cui annota le caratteristiche quali-quantitative risultanti dall'esame visivo, tiene registrazione delle operazioni effettuate e del peso e delle caratteristiche qualitative dei singoli rifiuti risultanti da operazioni di selezione e trattamento, delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti in uscita, della documentazione di caratterizzazione chimico-fisica ed analitica, relativamente ai rifiuti speciali, delle operazioni di trasporto e degli impianti di destinazione, di recupero o di smaltimento, delle ricezioni degli stessi, delle conclusioni delle operazioni di recupero o di smaltimento, ovvero, se i rifiuti sono stati ricevuti da impianti di stoccaggio o di trattamento preliminare, dell'ulteriore avvio ad altri impianti per il recupero o

lo smaltimento finali. Le modalità di registrazione vengono concordate con il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano e da questo controllate.

5. Il soggetto Gestore dell'Ecocentro è tenuto al rispetto della normativa vigente per la gestione di impianti di trattamento di rifiuti, alle prescrizioni poste nelle autorizzazioni di gestione dell'impianto, alle norme previste nel presente regolamento ed alle prescrizioni contenute nel contratto di affidamento, nonché alle disposizioni scritte del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, cui compete il controllo sulle attività svolte dal gestore.
6. Nelle more della realizzazione dei Centri di Raccolta e dell'Ecocentro per come previsti dal presente regolamento, è possibile individuare punti di raccolta temporanei e siti temporanei idonei ad espletare le funzioni di Ecocentro, sempre secondo i parametri dettati dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO V

SERVIZI DI IGIENE URBANA

Art. 37 – Finalità

1. Ai fini del presente Regolamento, la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini viene perseguita, oltre che attraverso la corretta gestione dei rifiuti urbani effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, anche con lo svolgimento dei seguenti servizi di igiene urbana, legati alla gestione dei rifiuti:
 - (1) Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti;
 - (2) Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche o private aperte al pubblico;
 - (3) Raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade, piazze ed aree pubbliche o aperte all'uso pubblico;
 - (4) Asporto dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche, destinate a verde pubblico, dalla riva del mare e dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - (5) Pulizia della superficie dei pozzetti e delle caditoie stradali;
 - (6) Asporto rifiuti e spazzamento delle aree di sosta per i nomadi;
 - (7) Lavaggio di strade, piazze ed aree pubbliche o private aperte all'uso pubblico;
 - (8) Sgombero della neve;
 - (9) Pulizia di aree mercatali, occupate da pubblici esercizi e di aree destinate a manifestazioni, feste e spettacoli pubblici

Art. 38 – Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti

1. Allo scopo di migliorare il mantenimento della pulizia delle piazze, delle aree di grande afflusso di pubblico per motivi commerciali, sportivi, artistici, turistici e culturali, e per salvaguardarne il decoro, il Gestore installa appositi cestini per la raccolta dei rifiuti, secondo le disposizioni riportate nel contratto, nel numero, modello e posizione indicati dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, o da questo indicati successivamente alla firma dello stesso contratto.

2. Il Gestore deve assicurare una frequenza adeguata dello svuotamento dei cestini, almeno giornaliera, con sostituzione dei sacchi o sacchetti in polietilene, curarne la manutenzione, la pulizia, la sostituzione nel caso di rottura, danneggiamento o imbrattamento.

Art. 39 – Spazzamento

1. Lo spazzamento viene eseguito al fine di rimuovere e raccogliere, per il loro trasporto, i rifiuti, di ogni tipologia, compresa la polvere ed i rifiuti granulari, o di natura grassa od oleosa, giacenti sulle strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico, comprese le tazze delle alberature stradali, i sottopassi.
2. Il servizio di spazzamento effettuato dal soggetto gestore deve essere svolto su tutte le strade, comprese le carreggiate, le piazze e sulle aree pubbliche e ad uso pubblico, comunali, provinciali e statali esistenti sul territorio del Comune di Montesilvano, secondo le modalità e la frequenza stabilite negli atti di gara al variare della zona e della tipologia della sede strade, secondo le modalità e la frequenza stabilite negli atti di gara al variare della zona e della tipologia della sede stradale.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia sulle aree pubbliche date in concessione o in uso temporaneo a privati, sono a carico dei concessionari, secondo le modalità fissate negli atti di concessione.
4. Le operazioni di spazzamento eseguite dal gestore pubblico non debbono provocare sollevamento di polvere, ostruzione di caditoie o spostamento di rifiuti su aree private.
5. Lo spazzamento, svolto dal soggetto gestore con il sistema manuale, meccanizzato e misto, deve comunque assicurare la pulizia di tutte le strade, piazze ed aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto o impartite dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 40 – Raccolta foglie e ramaglie

1. La raccolta delle foglie e delle ramaglie deve assicurare l'asportazione di tali rifiuti dalle strade, piazze ad aree pubbliche su tutto il territorio comunale, nei tempi e nei modi precisati nel contratto con il Gestore e nel rispetto delle indicazioni fornite dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 41 – Asporto rifiuti da aree a verde pubblico e formelle di alberature stradali

1. Le aree a verde pubblico cittadine, anche per essere regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, devono essere oggetto di asporto giornaliero dei

rifiuti abbandonati, comprese le deiezioni dei cani, e di svuotamento dei cestini portarifiuti, con sostituzione dei sacchi e sacchetti di plastica.

2. L'asporto e lo smaltimento dei rifiuti viene eseguito sulle aree verdi, sulle zone marginali quali cigli, spartitraffico, formelle intorno agli alberi stradali, rotonde e scarpate, nei siti e secondo le modalità stabilite nel contratto con il Gestore.

Art. 42 – Asporto di rifiuti da rive e sponde

1. Le rive del mare non date in concessione e le sponde dei corsi di acqua devono essere sottoposte a periodica pulizia, con raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti e svuotamento dei cestini portarifiuti, così come previsto dalla normativa vigente, nei siti e secondo le modalità stabilite nel contratto con il Gestore.
2. Le rive del mare attribuite in concessione debbono essere pulite, con asportazione dei rifiuti, a cura dei concessionari, con consegna dei rifiuti raccolti secondo le modalità indicate dal Gestore ed approvate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 43 – Asporto dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche

1. I rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico debbono essere asportati dal Gestore nei tempi indicati nel contratto o precisati dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
2. Le aree a verde pubblico cittadine, comprese le aree marginali e quelle dedicate ai cani, debbono essere sottoposte all'asporto dei rifiuti abbandonati, allo spazzamento ove la pavimentazione è stradale o lo consente, allo svuotamento dei contenitori e dei cestini, con sostituzione di sacchi e sacchetti in polietilene, almeno giornalmente e comunque nei tempi e con le modalità indicate nel contratto o da interventi del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 44 – Pulizia delle superfici di pozzetti e caditoie stradali

1. Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso delle stesse. La pulizia dei pozzetti e delle caditoie viene disciplinata negli atti di gara e dovrà avere periodicità trimestrale.
2. E' vietato posizionare rifiuti od oggetti sulle superfici dei pozzetti o sull'ingresso delle caditoie o introdurli negli stessi.

Art. 45 – Raccolta dei rifiuti e spazzamento nelle aree di sosta per i nomadi

1. Il Gestore deve istituire un apposito servizio di raccolta dei rifiuti nelle aree di sosta attrezzate per i nomadi, dotandole di cassonetti e contenitori, ed assicurando lo spazzamento delle strade e la raccolta dei rifiuti abbandonati, secondo le disposizioni indicate nel contratto o precisate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, sentita l'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 46 – Lavaggio di strade, piazze ed are pubbliche e ad uso pubblico

1. Il Gestore deve provvedere al lavaggio delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche e ad uso pubblico con le cadenze e le modalità definite in base all'uso del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale, al periodo dell'anno ed alle condizioni meteorologiche, nel contratto e nelle disposizioni che gli vengono impartite dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
2. Il Gestore assicura un servizio di pronto intervento rivolto alla raccolta di rifiuti ed al lavaggio ed alla disinfezione delle aree ove sono intervenuti incidenti od altri fatti, quali, ad esempio, abbandono di rifiuti pericolosi, anche a rischio infettivo o taglienti, o dispersione di rifiuti liquidi, che abbiano creato condizioni di rischio per la salute dell'uomo e dell'ambiente, non appena ne viene a conoscenza, anche per sollecitazione telefonica dei cittadini e dei turisti comunque presenti nel territorio comunale, o con pronto intervento a fronte di interventi disposti dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 47 – Altri servizi di igiene pubblica

1. Sono inoltre di competenza del Gestore, sotto le indicazioni ed il controllo del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano:
 - (1) Lavaggio di portici, scalinate su strade ad uso pubblico, con cadenza e modalità definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni metereologi che;
 - (2) Lavaggio e disinfestazione di fontane, fontanelle e orinatoi pubblici;
 - (3) Pulizia di fontane e monumenti con asporto di rifiuti in essi abbandonati;
 - (4) Cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente ad interventi da effettuare a piano strada

Art. 48 – Conduzione di animali

1. E' vietato lordare il suolo pubblico o di uso pubblico con deiezioni animali.
2. E' fatto obbligo al proprietario o al conduttore dell'animale di:
 - (1) Essere munito di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica biodegradabili e compostabili, richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi;
 - (2) Provvedere alla immediata e totale asportazione delle deiezioni facendo uso della suddetta attrezzatura ed al deposito degli involucri adeguatamente richiusi negli appositi contenitori, ove installati, o nei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto organico, se le deiezioni sono state rinchiuse in sacchetti di plastica compostabili.
3. Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino di recare con sé l'attrezzatura idonea alla raccolta ed all'avvio al deposito nei contenitori delle deiezioni degli animali.

Art. 49 – Sgombero della neve

1. In caso di nevicate rilevanti che impediscono il regolare svolgimento del traffico automobilistico e dei mezzi pubblici, nonché rischi di incidenti e cadute dei passanti, il gestore metterà a disposizione gli operatori per operazioni manuali di sgombero della neve nonché i mezzi in dotazione forniti di lame e spargisale che non possono essere inferiori alle due unità.

Art. 50 – Pulizia e raccolta di rifiuti in aree mercatali

1. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida, secondo le modalità comunicate dal soggetto Gestore ed approvate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.
2. Gli operatori dei mercati devono provvedere, al termine dell'orario di vendita, all'accurato spazzamento dell'area in concessione e dello spazio circostante, conferendo i rifiuti secondo le modalità di cui al precedente comma 1 e a sgombrare l'area di mercato da autovetture ed altre attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, salvo diverse specifiche disposizioni. Per il periodo necessario alla igienizzazione dell'area, definito dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano in accordo con il Gestore, è vietata la sosta di autoveicoli.
3. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche, nel rispetto inoltre delle prescrizioni di cui all'articolo 43.

Art. 51 – Pulizia e raccolta di rifiuti in aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni temporanee di spazi pubblici e aree pubbliche per organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, ecc. è tenuto a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune di Montesilvano può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia ed a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, come la sistemazione di appositi contenitori.
2. I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere a proprie spese alla pulizia delle aree occupate e alla raccolta dei rifiuti prodotti, organizzando la raccolta differenziata dei materiali da avviare a recupero.
3. Al termine della manifestazione, o se la stessa dura più giorni, al termine di ciascuna giornata di manifestazione, deve essere garantito lo sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate. Tali attività possono essere assicurate dal Gestore tramite apposita convenzione, sottoscritta unitamente all'organizzatore e depositata in copia presso il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, il quale controlla il regolare svolgimento di tali attività.

Art. 52 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree occupate da pubblici esercizi o in concessione o in uso temporaneo

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici, quali ristoranti, pizzerie, bar e simili o date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere costantemente pulite dai rispettivi gestori, anche con l'utilizzo di specifici ed adeguati contenitori, da svuotare una volta colmi, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore.
2. Analogo obbligo di costante pulizia vale per i titolari di attività di produzione o di vendita di alimenti e bevande, quali ad esempi pizze al taglio o bibite in lattina, rispetto all'area antistante il locale, che non dovrà risultare imbrattata dai clienti di tali attività con le merci vendute di predetti titolari. Al termine dell'orario di vendita e prima della chiusura, l'area limitrofa ed antistante l'esercizio deve essere perfettamente pulita.
3. I pubblici esercizi e i gestori delle aree in concessione o in uso temporaneo conferiscono i rifiuti in propri contenitori, differenziati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e tenuti puliti e disinfettati. Il Gestore stabilisce le modalità e le forme della raccolta, concordate ed approvate dal SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano.

Art. 53 – Esercizi stagionali

1. Gli esercizi stagionali devono far pervenire al Gestore, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio e termine dell'attività, al fine di consentire l'organizzazione del servizio di raccolta, compreso il potenziamento dei contenitori.
2. I titolari debbono provvedere all'allestimento dei contenitori interni all'area di pertinenza ed al conferimento dei rifiuti nei contenitori del servizio pubblico, assicurando la gestione separata delle frazioni di rifiuto ed informando gli ospiti circa l'obbligo di collaborare al potenziamento della raccolta differenziata dei diversi materiali.
3. I titolari sono tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

Art. 54 – Pulizia e raccolta dei rifiuti nei cantieri su aree pubbliche

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati o di opere in genere, anche stradali o infrastrutturali, è obbligato a mantenere l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le imprese che producono materiali inerti o di scavo o altri materiali riciclabili o recuperabili devono provvedere alla separazione degli stessi, assicurando in particolare la non miscelazione con rifiuti pericolosi o che le norme vigenti prevedono siano trattati con specifiche modalità, quali i rifiuti contenenti amianto.

TITOLO VI
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 55 – Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa, debbono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. I distributori assicurano, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un uso domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
2. Il Comune di Montesilvano assicura la funzionalità e l'adeguatezza, presso i Centri di raccolta, del ricevimento dei Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i RAEE prodotti nel proprio territorio.
3. I beni durevoli non possono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento.
4. E' vietato abbandonare i beni durevoli o depositarli all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani.
5. Il Comune di Montesilvano, in accordo con il Gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero e il reimpiego dei rifiuti costituiti da beni durevoli, può attivare servizi integrativi, a pagamento, per il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche o per il conferimento ai Centri di raccolta dei RAEE da parte delle utenze non domestiche.

Art. 56 – Carogne

1. Le carogne di animali di piccole dimensioni, con esclusione di tutti i casi che possano provocare rischi di qualsiasi natura, possono essere immesse, in involucri adeguatamente sigillati, in involucri adeguatamente sigillati, nei contenitori stradali dei rifiuti domestici non differenziati.
2. Le carogne di maggiori dimensioni quali cani, fatti, suini, ovini ed equini, ecc. sono smaltite in relazione alle specifiche caratteristiche, previo nulla osta sanitario e a spese del detentore.

3. Le carogne di animali abbandonate sulle aree pubbliche e di uso pubblico sono rimosse ed avviate allo smaltimento dal Gestore.
4. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII

INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

Art. 57 – Informazione all’utenza

1. Il Comune di Montesilvano, direttamente e tramite il Gestore in forme coordinate ed approvate dal Comune, provvede alla divulgazione delle informazioni relative al presente Regolamento ed alle modalità di erogazione dei servizi che ne assicurano l’attuazione, sui doveri del Gestore e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché a fornire ogni informazione atta a garantire la conoscenza che venga richiesta, sui provvedimenti che regolano la materia.

Art. 58 – Carta dei servizi

1. Il Gestore ed il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano elaborano la “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.
2. La “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” presenta gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, i criteri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione e le tipologie di rifiuti assimilati dal Comune di Montesilvano, le modalità di erogazione dei servizi, le motivazioni, i vincoli e gli obiettivi della raccolta differenziata, gli strumenti di informazione a disposizione dell’utenza, le procedure di reclamo e le forme di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, le sanzioni per comportamenti non consentiti ai cittadini, i servizi integrativi offerti, in particolari quelli volti ad assicurare l’igiene ed il decoro urbano.

Art. 59 – Promozione del contenimento nella produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti

1. Il Gestore è tenuto, in accordo ed in collaborazione con il SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI del Comune di Montesilvano, a realizzare campagne informative, incontri ed accordi con associazioni di cittadini, ambientaliste, di volontariato e di categoria, volti a promuovere comportamenti della cittadinanza indirizzati al contenimento nella produzione dei rifiuti urbani, al contenimento della pericolosità dei rifiuti urbani pericolosi prodotti, alla promozione del riuso e del riciclo e della raccolta differenziata volta al recupero di materia.

Art. 60 – Promozione di aziende che realizzano il recupero dei rifiuti.

1. Il Comune di Montesilvano si impegna a promuovere la realizzazione di aziende nel territorio comunale che operino nel recupero dei rifiuti prodotti nello stesso territorio e nei Comuni limitrofi o vicini, al fine accrescere l'economicità della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo differenziato, assicurando adeguato utilizzo di forza lavoro presente e disponibile nel Comune di Montesilvano.
2. Il Comune di Montesilvano si impegna a promuovere, anche con la collaborazione del Gestore, delle aziende di recupero, della Provincia e della Regione, nonché delle Università, la realizzazione di corsi di formazione professionale d'ogni livello (per operai, impiegati e dirigenti, consulenti ed imprenditori) che assicurino lo sviluppo occupazionale, professionale ed imprenditoriale di un settore economico legato al recupero dei rifiuti ed alla produzione di energia dagli stessi.

TITOLO VIII
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 61 – Vigilanza e sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano sanzioni ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo articolo 62 del presente Regolamento.
2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale; sono competenti ad irrogare le sanzioni amministrative anche gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria – vedi legge 6898/81, art. 13, comma quarto – appartenenti ad altri Enti che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertino violazioni al presente Regolamento.

Art. 62 – Sanzioni in euro

Riferimento Articolo	Violazione	Minima	Massima
9, c.1	conferimento rifiuti RD in contenitori indifferenziati	50,00	300,00
9, c. 2	Conferimento rifiuti RD in contenitori destinati a altre tipologie	50,00	100,00
9, c. 3	Conferimento rifiuti in contenitori non destinati ad accoglierli	50,00	200,00
9, c. 4	Deposito rifiuti fuori contenitori pieni	50,00	200,00
9, c. 7	Immissione rifiuti liquidi in condotte fognarie	100,00	500,00
9, c. 9	raccolta RD non autorizzata	500,00	1.000,00
9, c.10, a)	prelevare rifiuti da contenitori	100,00	300,00

COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

9, c. 10, b)	depositare sacchetti fuori posti di raccolta	50,00	200,00
9, c. 10, c)	usare sacchetti non autorizzati	50,00	100,00
9, c. 10, d)	danneggiare o sporcare contenitori	100,00	500,00
9, c. 10, e)	spostare contenitori	50,00	300,00
9, c. 10, f)	intralciare o tardare raccolta	50,00	300,00
9, c. 10, g)	gettare mozziconi di sigaretta	20,00	50,00
9, c. 10, h)	posizionare rifiuti non urbani	100,00	300,00
9, c. 10, i)	posizionare oggetti pericolosi a rischio	100,00	500,00
9, c. 10, j)	posizionare urbani non comunali	100,00	300,00
9, c. 10, k)	utilizzare per umido sacchetti non compostabili	50,00	200,00
9, c. 10, l)	imbrattare aree pubbliche	50,00	300,00
9, c. 10, m)	lanciare o depositare volantini	50,00	200,00
27, c.1, a)	miscelare umido e pericolosi nel compost domestico	100,00	300,00
27, c. 1, c)	non rispettare prescrizioni su compost	50,00	200,00
44, c. 2	ostruire pozzetti e caditoie	100,00	300,00
48, c. 3	non recare attrezzature raccolta deiezioni animali	20,00	50,00
55, c. 4	deposito beni durevoli in cassonetti o su aree deposito cassonetti	100,00	300,00

TITOLO IX

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 63 – Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il Comune di Montesilvano, nel rispetto dei principi di affidamento del servizio indicati nell'art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006, aggiudica il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, mediante gara pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e nazionali secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utenza sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
4. Il personale che alla data di approvazione del presente Regolamento appartiene all'azienda che svolge il servizio oggetto di gara, sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio dei rifiuti urbani, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto alla stessa data.

Art. 64 – Contratto di servizio

1. I rapporti tra il Comune di Montesilvano ed il soggetto affidatario del servizio sono regolati dal Contratto di servizio, da allegare al capitolato di gara, che preveda, tra l'altro:
 - (1) La durata dell'affidamento;
 - (2) L'obbligo del rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento;
 - (3) Il piano economico-finanziario dei costi dovuti dal Comune di Montesilvano a fronte dei servizi resi dall'affidatario;

- (4) Le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio, ove non previste nel presente Regolamento;
 - (5) Le caratteristiche delle strutture organizzative, del personale e delle attrezzature che saranno utilizzate e tenute in riserva per l'espletamento dei servizi;
 - (6) La gestione dei servizi e la realizzazione e gestione dei Centri di raccolta, con le proposte migliorative avanzate dal concessionario;
 - (7) Gli obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore al Comune di Montesilvano;
 - (8) Le penali e le sanzioni in caso di inadempimento da parte del Gestore e le condizioni di risoluzione secondo i principi del Codice civile;
 - (9) Il livello di qualità dei servizi, di affidabilità e di efficienza da assicurare all'utenza.
 - (10) **Il progetto allegato al contratto di servizio può suddividere il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta: a) zone con sistema di raccolta porta a porta; a.1) aree a bassa densità abitativa; a.2) aree ad alta densità abitativa; a.3) centro storico**
2. Il Comune di Montesilvano, in applicazione del principio di trasparenza, nel Contratto di servizio, a fronte delle previsioni di gara, può prevedere i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi, riservandosi la piena proprietà dei rifiuti raccolti ed il sostentamento dei costi di smaltimento, l'incasso dei servizi a pagamento e lo svolgimento dei rapporti economici d'incasso e di pagamento con le aziende del recupero e con i Consorzi di filiera. La gestione economica-finanziaria deve comunque assicurare, nel tempo di durata dell'affidamento, la massima trasparenza ed economicità della gestione, riducendo il più possibile l'onere posto a carico dell'utenza con la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Con la finalità di contenere il costo complessivo del servizio (servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti) l'Amministrazione Comunale, diversamente da quanto indicato nei punti e negli articoli precedenti può prevedere **nell'ambito** del servizio congiunto di raccolta e smaltimento dei rifiuti che i costi per lo smaltimento siano a carico **del soggetto aggiudicatario** così come l'incasso di tutto o parte delle entrate derivanti da aziende di recupero o Consorzi di filiera. **In tal caso la proprietà del rifiuto può essere trasferita trasferita al soggetto affidatario al momento della raccolta del rifiuto stesso, semprechè la normativa di riferimento lo consenta, o rimanere in capo all'Amministrazione comunale con conseguente delega al soggetto affidatario.**

TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 65 – Osservanza altre norme e regolamenti

1. Per quanto non espressamente disciplinato, o in aggiunta a quanto disciplinato dal presente Regolamento, dalle norme in vigore sulla gestione di particolari categorie di rifiuti, dal D. Lgs. n. 152/2006, e dalle norme in vigore statali e regionali in genere, si applicano le norme regolamentari del Comune di Montesilvano, in materia sanitaria, di igiene, di polizia urbana, di fognatura e di scarichi delle acque, di polizia mortuaria, di polizia veterinaria.

Art. 66 – Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani e ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile al presente Regolamento.

Art. 67 – Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore con la delibera consiliare di approvazione.
- 2 Eventuali osservazioni di cittadini, associazioni, enti e aziende, devono formare oggetto di esame, di risposta da parte della Giunta comunale ed, eventualmente, di deliberazione da parte del Consiglio comunale, a conferma o modifica del presente Regolamento.